

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 31

OGGETTO: Affidamento in gestione della piscina comunale con annesso bar in località Maiata di Vibo Valentia. **Contratto d'appalto.**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilatredici (2013) il giorno 19 (diciannove) del mese di luglio ed alle ore 12,00 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in Piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Nicola Falcone, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, nominato con Decreto Sindacale n. 16 del giorno 02 agosto 2010, a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.lg. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti i sigg.:

1) dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il 20 febbraio 1957 (codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nella presente scrittura privata esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796) in qualità di Dirigente il Settore 1 – Cultura, Sport, Spettacolo, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) sig. Carmine Manna (C.F. MNN CMN 73D01 D086I), nato a Cosenza il giorno 01 aprile 1973, residente in Rende (CS), via Rossini civico 36, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Presidente – Legale rappresentante dell'Associazione Dilettantistica “A.S.D. COSENZA NUOTO”, con sede legale in Cosenza, località Campagnano s.n.c. (partita IVA 02242590780), giusta dichiarazione resa dallo stesso ai sensi

dell'art. 46 – comma 1 – del D.P.R. 445/2000 che si trova depositata agli atti di questo Comune, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Concessionario”.

Dell'identità delle sopra costituite Parti io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

Le Parti, come sopra costituite, premettono e dichiarano quanto appresso:

- che il Comune è proprietario dell'immobile posto in località Maiata di Vibo Valentia;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10 febbraio 2012, è stato approvato il regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali con allegato lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune ed il Concessionario;

- che con determinazione del Dirigente il Settore 1 n. 89 del 19 giugno 2012, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della gestione della piscina comunale, con annesso bar, e sono stati approvati, altresì, il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d'appalto;

- che tale procedura non comporta per il Comune nessuna spesa, bensì un'entrata pari al canone offerto in sede di gara;

- che con verbale del 19 luglio 2012, la gara è andata deserta per mancanza di offerte;

- che con determina del Settore 1 n. 100 del 24 luglio 2012, è stata indetta una trattativa privata per il suddetto affidamento, richiedendo, per la partecipazione, dei requisiti meno restrittivi;

- che con verbali dei giorni 27 agosto 2012 e 4 ottobre 2012, l'offerta più

vantaggiosa è risultata essere quella presentata dalla A.S.D. Cosenza Nuoto, che ha ottenuto il punteggio di 74/100;

- che con determine del Settore 1 n. 137 del 05 ottobre 2012 e n. 144 del 17 ottobre 2012, sono stati approvati i predetti verbali e si è proceduto all'aggiudicazione, per un periodo di anni 10 (dieci) in favore della A.S.D. Cosenza Nuoto alle condizioni riportate negli atti di gara ed a quelle offerte in sede di gara;

- che la A.S.D. Cosenza Nuoto ha dichiarato in sede di gara di conoscere e di accettare tutte le prescrizioni riportate nel regolamento degli impianti sportivi, con annessa la convenzione da stipulare;

- che, ai fini della regolarità contributiva, il Concessionario risulta in regola con i pagamenti, per come risulta dal D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INPS di Vibo Valentia, in data 18 giugno 2013;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011e s.m.i. nei confronti del Concessionario, richieste, con nota prot. 20950 del 06 maggio 2013, in applicazione al protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Vibo Valentia e la Prefettura.

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore1;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2: Oggetto dell'appalto.

Il Comune, come sopra rappresentato, dà in concessione al Concessionario, che accetta, la gestione della piscina comunale in località Maiata alle condizioni di cui ai successivi articoli.

L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per l'esercizio di tutte le attività sportive, ricreative e sociali compatibili con la struttura e la destinazione di uso.

ARTICOLO 3: Durata della concessione.

La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci) a decorrere dalla stipula del presente contratto e quindi dal 20 luglio 2013 al 19 luglio 2023

ARTICOLO 4: Modalità di utilizzo dell'impianto.

Il Concessionario si impegna a perseguire una politica a favore della divulgazione della pratica dello sport a tutti i livelli sociali e a garantire all'interno dell'impianto lo svolgimento della vita democratica. Si impegna inoltre a garantire l'utilizzo degli impianti nel contesto di progetti approvati dal Comune, per attività sportive scolastiche da svolgere in collaborazione con il Comune stesso.

ARTICOLO 5: Tariffe.

Per l'utilizzo delle attrezzature e degli impianti da parte di terzi e di soci, il Concessionario applicherà le tariffe stabilite annualmente dal Comune con proprio atto deliberativo, ai sensi dell'art.32 del vigente regolamento sull'utilizzo degli impianti sportivi, e proposte dal concessionario in considerazione dei costi di gestione oraria dell'impianto, della qualità dei servizi che l'impianto propone e delle tariffe praticate dagli altri impianti simili.

Le tariffe d'uso dovranno essere affisse in luogo ben visibile al pubblico.

ARTICOLO 6: Responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario assume ogni responsabilità in merito a:

- ✓ adempimenti dovuti a normative fiscali;
- ✓ acquisizione di tutte le licenze, autorizzazioni e deroghe necessarie per lo svolgimento delle attività programmate e a carattere straordinario;
- ✓ sorveglianza e custodia dell'intero complesso;
- ✓ gestione della sicurezza.

Il Concessionario assume inoltre ogni responsabilità in riferimento alla gestione complessiva dell'impianto e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva.

ARTICOLO 7: Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto in perfetta efficienza e a garantire il rispetto delle norme vigenti ed in particolare di quelle di sicurezza. A tale scopo dovranno essere comunque adottati, a cura e spese del Concessionario, tutti i provvedimenti necessari ed atti a garantire l'incolumità del pubblico, dei frequentatori e degli operatori, ivi compresa, nel caso di necessità, la chiusura dell'impianto o di parte di esso. Di tali provvedimenti dovrà essere data immediata comunicazione al Comune.

Il Comune si riserva la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti di chiusura sopra citati, in caso di inerzia del Concessionario, mediante sospensione della concessione, senza che il Concessionario abbia nulla a che pretendere a titolo risarcitorio o di indennizzo per effetto di tale sospensione. Il Concessionario si impegna a non consentire l'accesso all'impianto a un numero di soggetti contemporaneamente presenti superiore a quello previsto dalle norme vigenti, in rapporto alla normativa di sicurezza e a mettere in

atto tutte le misure, i controlli e le verifiche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità. A questo scopo il Concessionario dovrà nominare un soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la gestione e conduzione dell'impianto, che potrà anche avvalersi, per ciò, della collaborazione di consulenti esterni in materia di sicurezza. Il nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per scritto al Comune - Settore LL.PP. e Manutenzione e al Dirigente responsabile dello Sport.

Il Concessionario si impegna a garantire, a proprie spese e con propri mezzi e personale, la pulizia degli spazi affidati in concessione compreso il verde all'interno dell'area recintata, la gestione e la manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti di qualsiasi tipo. Inoltre il Concessionario si impegna ad eseguire, con oneri a proprio carico, le opere di manutenzione straordinaria e a realizzare le opere migliorative indicate nel programma presentato in sede di gara. Il tutto in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali. Sempre ai sensi del suddetto regolamento, il Concessionario dovrà comprovare, con documentazione idonea, gli interventi effettuati.

Il Concessionario si impegna inoltre a garantire l'attività sportiva a favore dei soggetti disabili e sportivamente meno dotati con particolare riferimento alla garanzia del rispetto dei principi psico-pedagogici nella formazione sportiva.

Sia in sede di consegna dell'impianto sia successivamente, con appositi separati atti, il Comune si riserva, tramite i propri tecnici responsabili, di comunicare specifiche indicazioni e prescrizioni in ordine alla corretta manutenzione degli impianti tecnici e dell'impianto in generale, oltre a quelle specificamente previste dalle normative tecniche in materia, alle quali il Concessionario

rio ha l'obbligo di attenersi.

Il Comune si impegna a provvedere, a sue spese e nelle forme che riterrà più idonee e convenienti, alla manutenzione straordinaria, intendendosi per tale quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge, secondo l'interpretazione delle stesse consolidata giurisprudenzialmente e non compresa nelle opere di manutenzione straordinaria di cui all'allegato programma di manutenzione straordinaria e migliorative a carico del Concessionario, come meglio specificato all'art. 9 del Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.

E' fatto divieto al Concessionario di procedere a trasformazioni, miglorie o modifiche all'impianto concesso senza autorizzazione e approvazione preventiva dei progetti da parte del Comune.

Il Concessionario provvede a sua cura e spese all'intestazione a se stesso di tutti i contratti di utenza e fornitura, nonché ad effettuare le necessarie comunicazioni ai competenti uffici per il pagamento di tutte le imposte, tasse e canoni dovuti, di cui assume per intero ogni onere amministrativo e di esercizio, fatti salvi tutti quei casi in cui sussistano condizioni oggettive tali da non consentirne l'intestazione. Tali casi saranno amministrati con accordi integrativi della presente convenzione, da approvare con deliberazione della Giunta Comunale.

Il pagamento di ogni imposta, tassa, canone e delle forniture e di quanto altro necessario per la gestione dell'impianto è ad esclusivo carico del Concessionario.

Il Concessionario ha l'obbligo di riservare al Comune l'uso gratuito dell'impianto per n. 14 (quattordici) giorni all'anno; la richiesta da parte del Comune

dovrà essere inoltrata al Concessionario almeno 15 giorni prima delle date per le quali è richiesta la disponibilità.

ARTICOLO 8: Canone o contributo.

Per la concessione in uso dell'impianto il Comune, a seguito delle risultanze della gara esperita, percepirà dal Concessionario un canone annuo di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) da versarsi in un'unica soluzione entro la fine del mese di giugno di ciascun anno.

ARTICOLO 9: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) il Concessionario espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine il Comune provvederà a comunicare al Concessionario l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione.

c) I pagamenti dovranno obbligatoriamente riportare, il codice CIG assegnato all'intervento.

ARTICOLO 10: Facoltà di recesso.

Le parti hanno facoltà di recedere dalla concessione in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 11: Garanzie assicurative.

Il Concessionario a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto,

ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 30114/96/103606850 rilasciata dalla compagnia di assicurazioni UNIPOL, agenzia di Cosenza (codice agenzia 30114), rilasciata in data 18 luglio 2013.

Inoltre, il Concessionario, in adempimento a quanto previsto dagli articoli 13 e 16 del capitolato speciale d'appalto, ha costituito ulteriori garanzie assicurative per R.C.T. ed eventuali danni causati al patrimonio comunale, a mezzo:

✓ polizza n. 81784531 rilasciata dalla compagnia di assicurazioni UNIPOL, agenzia di Cosenza (cod. agenzia 6/30114), in data 29/01/2013;

✓ polizza n. 81784269 rilasciata dalla compagnia di assicurazioni UNIPOL, agenzia di Cosenza (cod. agenzia 6/30114), in data 29/01/2013.

ARTICOLO 12: Tutela del personale.

Il Concessionario può utilizzare il proprio personale volontario o personale esterno dotato delle necessarie qualifiche professionali e purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione e in particolare secondo le indicazioni e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Deve inoltre essere garantito che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto il Concessionario solleva il Comune dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle coperture assicurative per il personale suddetto.

Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i

C.C.N.L. di categoria.

Il Comune non risponderà degli impegni eventualmente assunti dal Concessionario e dell'adempimento agli obblighi normativi previsti sia verso personale dipendente o collaboratori che verso terzi.

Ai fini delle regole che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – ex art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68 – il Concessionario ha dichiarato di non essere tenuto al rispetto delle suddette norme, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15.

ARTICOLO 13: Divieto di sub-concessione.

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo il Concessionario può consentire l'uso in sub-concessione, anche gratuita, dell'impianto a terzi. A seguito di richiesta motivata del Concessionario, il Comune, con deliberazione di Giunta, potrà concedere la sub-concessione parziale dell'impianto (locali, materiali, spazi e servizi).

ARTICOLO 14: Bar ristoro e pubblicità.

Il Concessionario potrà svolgere, all'interno degli impianti, attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle normative di pubblica sicurezza, commerciale e igienico-sanitaria vigenti in materia.

ARTICOLO 15: Controversie.

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie relative alla applicazione, interpretazione, esecuzione del presente contratto sono devolute al Tribunale di Vibo Valentia.

ARTICOLO 16: Allegati e richiami.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia ai seguenti elaborati che si allegano al presente atto in formato digitale come

parte integrante e sostanziale:

1) capitolato speciale d'appalto, approvato con determina del Settore 1 n. 89 del 19 giugno 2012;

2) scheda, predisposta dal Settore Tecnico Comunale, riportante gli interventi da eseguire a totale carico del Concessionario;

3) descrizione dei lavori da eseguire a carico del Concessionario;

4) canone annuo offerto con specificazione della non computabilità del canone dall'importo dei lavori da eseguire alla struttura;

5) istanza, presentata dal Concessionario in sede di gara, riportante i lavori che il concessionario si impegna ad effettuare e la sintesi del progetto di utilizzo dell'impianto;

6) elenco, presentato dalla ditta, del personale e delle unità operative da impiegare nella gestione.

7) modello D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale – INPS – in data 18/06/2013.

Deve intendersi facente parte integrante del presente contratto, seppur materialmente non allegato, il regolamento per la gestione degli impianti sportivi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 10 febbraio 2012.

Nei casi non espressamente previsti nei suddetti allegati, si farà riferimento alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge applicabili in materia.

ARTICOLO 17: : Spese contrattuali.

Sono a completo carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nonché l'imposta di bollo, di registrazione e diritti di segreteria.

ARTICOLO 18: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che per la registrazione del presente atto, l'imposta di registro è pari al 2% del canone decennale.

ARTICOLO 19: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 13 Pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

IL DIRIGENTE IL SETTORE 1: Adriana Maria Stella Teti

Il CONCESSIONARIO: Carmine Manna

IL SEGRETARIO GENERALE: Nicola Falcone

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli da 1) a 19) come sopra riportati.

IL DIRIGENTE IL SETTORE 1: Adriana Maria Stella Teti

Il CONCESSIONARIO: Carmine Manna

IL SEGRETARIO GENERALE: Nicola Falcone